

Ringrazio il Presidente Bagnai, il Senatore Buccarella e tutta la Commissione per il gradito invito. Credo di essere qui non tanto per la mia veste di Avvocato specializzato in Npls, quanto per la mia esperienza professionale sui crediti difficili.

Me ne occupo dal 1992 quando fui nominato Direttore generale della prima società bancaria specializzata, la Sigrec del Banco di Santo Spirito, poi Banca di Roma.

Da allora ho lavorato nel settore dei crediti difficili fino al mio pensionamento, nel 2015, quando ero da oltre 15 anni Amministratore Delegato del più grande servicer Italiano, UCCMB , banca del gruppo UniCredit che gestiva circa 80 miliardi di euro, più di un terzo delle intere sofferenze del nostro Paese.

Per professione ho fatto tutta la vita il mestiere di creditore.

Le crisi, susseguitesi nel 2008 e nel 2011, mi avevano convinto che per affrontare il problema delle sofferenze non bastasse occuparsi solo delle difficoltà del creditore (le banche), ma anche della necessità di rimettere il maggior numero possibile di debitori nella condizione di tornare a produrre reddito, consumare e pagare le tasse.

Ecco perché, anticipando le conclusioni, esprimo un giudizio di massima favorevole ai disegni di legge qui in discussione.

Mi metto, per una volta nella vita, nei panni di un debitore e mi faccio questa domanda: *“Perché la banca di cui sono debitore per €100.000 vende il mio debito ad un fondo di investimento che glielo paga €10.000 e non accetta invece che io le paghi la stessa cifra, o qualcosa in più, per liberarmi da quel debito per il quale la mia banca ha già stabilito di perdere €90.000?”*

Non c'è una risposta logica e neanche sensata.

Analizziamo brevemente il fenomeno in questi anni post crisi 2008 e 2011 .

I crediti deteriorati delle banche sono passati dai circa 100 miliardi di euro del 2007 agli oltre 350 miliardi di euro del 2015 (in Europa avevamo raggiunto i 1.000 miliardi di euro) mettendo in difficoltà il sistema bancario e in generale tutto il sistema economico.

Nel 2019 le banche in Italia avevano appena 163 miliardi di euro di crediti deteriorati, tuttavia il Paese continua ad avere oltre 330 miliardi di debiti bancari difficili e non pagati. Quindi il problema non si è attenuato ma è solo stato spostato, per circa il 50%, dalle banche al cosiddetto “shadow banking”, cioè al sistema finanziario ombra, attraverso cessioni massive e cartolarizzazioni di decine di miliardi di euro, favorite in particolare dai Regulators europei preoccupati che alla prossima crisi (appena arrivata con la pandemia) le banche dovessero ancora smaltire le conseguenze delle crisi precedenti. Purtroppo così è.

Le banche italiane non sono particolarmente inefficienti nel gestire i crediti deteriorati. Lo testimonia la Banca d'Italia nei suoi report annuali. È l'enormità della massa rispetto al patrimonio delle banche che ha suggerito il ricorso alle cessioni massive.

Dal 2015 le banche italiane sono state indotte a cedere i loro Npls (e quindi i loro debitori) a prezzi molto bassi (tra il 10 ed il 25% del loro valore facciale, GBV – Gross Book Value) perdendo tra il 90% ed il 70% del credito originario e tra il 20% ed il 40% degli stessi crediti al netto degli accantonamenti (NBV – Net Book Value).

In sintesi le conseguenze:

- le banche ci hanno rimesso diverse decine di miliardi di euro e sono state costrette a chiudere (poche), accorparsi (molte) o a ricapitalizzarsi (quasi tutte) a scapito dei loro azionisti e grazie ai fondi di investimento che ne sono oggi in gran parte i proprietari;
- insieme alle banche chi ci ha rimesso, nella misura di circa il 50% delle loro perdite, è stato l'Erario per effetto della riduzione del loro reddito imponibile, quindi tutti noi;
- per i debitori (circa 10 milioni di soggetti tra obbligati, coobbligati, garanti e dipendenti delle imprese in crisi) è cambiato poco: avevano oltre 300 miliardi di debiti verso le banche, ora il 50% di quegli stessi debiti li hanno verso i fondi di investimento cessionari;
- gli unici che ci stanno guadagnando (salvo effetti della pandemia) sono proprio i fondi cessionari che hanno comprato a 10 o 30 (nel peggiore dei casi) quello che vale almeno 50. Guadagneranno quindi da 20 a 40: esattamente quello che hanno perso le banche;
- chi ci perderà ancora, invece, è l'Erario italiano che non potrà tassare i redditi dei fondi perché prevalentemente basati all'estero.

Possono sembrare semplificazioni, ma la sostanza del fenomeno è questa. Inutile complicarla.

La domanda che mi sono fatto poc'anzi, in veste di debitore, è quella a cui cercano di dare una risposta utile e responsabile i disegni di legge all'esame di questa Onorevole Commissione: fornire a banche e debitori uno strumento equilibrato e legittimamente sostenibile per evitare che:

- le banche non abbiano altro modo per liberarsi del fardello dei crediti deteriorati (passati) se non quello di cederli sul mercato con ulteriore aggravio di perdite;
- e che i debitori continuino a venir escussi per il 100% del debito perché il loro creditore, che pure ha già rinunciato contabilmente a più del 50% con gli accantonamenti prudenziali in bilancio e sia destinato a rinunciare ad un altro 20% o 40% vendendo ai fondi, non è disposto ad accettare la loro offerta di transazione a saldo e stralcio per una cifra pari al NBV (50%) ovvero per quella del prezzo di cessione (10% o 30%).

Per i dettagli tecnici che mi permettono di suggerire alla Commissione al fine di raggiungere quella che considero la migliore sintesi tra i vari testi di disegno di legge in discussione, rinvio ad un documento cartaceo già fornito alla Segreteria.

Mi limito ad affermare che apparirebbe contro intuitivo non portare avanti i disegni di legge presentati, e che necessariamente dovrebbero operare "a vecchio" cioè per i crediti classificati Sofferenze o Utp (Unlikely to Pay) entro il 31/12/19, quando siamo in presenza di una nuova crisi potenzialmente ancora peggiore delle precedenti.

È opportuno chiudere con il passato per quanto possibile.

Appare doveroso riuscire a salvare le banche e il maggior numero di debitori possibile dall'onda lunga delle crisi precedenti per non sommare crisi a crisi.

Vorrei però cogliere l'occasione di questa Audizione per esporre **alcune considerazioni** a proposito delle più **ricorrenti critiche portate alle proposte in discussione**.

Si contesta che la **comunicazione del NBV** sia **dirompente per il mercato**. Non ravvedo come possa esserlo. La **comunicazione del NBV andrebbe solo al singolo debitore** interessato e non al Mercato. Non vi è quindi un effetto di Mercato. Il **Mercato già conosce, attraverso i bilanci delle banche**, quanto queste siano state più o meno prudenti negli accantonamenti.

Il **Mercato**, quindi, **non** sarebbe in alcun modo **influenzato** dal fatto che il singolo debitore abbia conoscenza di quanto è stato valutato il suo credito.

Si preme affinché la **norma non sia applicata alle cessioni già perfezionate**, per timore di ricadute sul guadagno dei Fondi cessionari ritenendo che la maggiorazione del 20% sul prezzo di acquisto proposta non sia remunerativa.

Certo che se il Fondo ritiene di guadagnare più del 100% avendo pagato 10 quello che per la banca vale 50 è una preoccupazione fondata.

Ma può realisticamente considerarsi un interesse meritevole di tutela da parte del legislatore a discapito di centinaia di migliaia di famiglie ed imprese a cui verrebbe così impedita la possibilità di tornare alla normalità?

Tanto più che la maggioranza dei Fondi è tassata all'estero?

Chi ha sollevato questa eccezione non dà alcuna dimostrazione tecnica che un guadagno del 20% sia insufficiente. Fondi ai quali con le Gacs è già stato garantito dallo Stato un rendimento più che dignitoso, ma non certo del 20% che è comunque superiore al guadagno delle banche che non possono superare i tassi soglia della legge anti usura.

D'altra parte se **le norme servono per voltare pagina rispetto alla crisi precedente** debbono essere **applicate alle cessioni già effettuate che riguardano circa 200 miliardi di Npls**.

Se si sottraessero questi crediti, l'impatto delle norme sarebbe modestissimo e quindi ininfluenza sull'economia reale.

Tanto peggio se le norme riguardassero solo le cessioni future. In questo caso il moral hazard sarebbe assicurato!

Da alcuni si ritiene che la **cancellazione dalla Centrale Rischi** sia **iniqua verso** tutti gli altri **debitori regolari nei pagamenti**. Qui proprio non ravvedo la criticità. **Già oggi un debitore che ha pagato** il suo debito, sia pur parzialmente, viene **comunque cancellato dalla Centrale Rischi** dopo tre anni. **Non c'è nulla di nuovo.**

Si **contesta** che **l'attesa dell'esercizio di opzione da parte del debitore renda incerto il perimetro del portafoglio da cedere.**

E' un **problema più teorico che pratico**. I **termini per l'esercizio dell'opzione sono molto brevi, anche troppo, mentre le trattative per concludere le cessioni durano diversi mesi.**

Inoltre nei contratti di cessione è sempre previsto che il cessionario possa, entro due o tre anni, restituire al cedente quelle posizioni che ad una analisi più approfondita post cessione si rivelino qualitativamente diverse da quanto inizialmente dichiarato dal cedente. Il cessionario restituisce la posizione ed il cedente restituisce il prezzo.

Quindi il **perimetro del portafoglio ceduto si stabilizza solo dopo molto tempo.**

Si **polemizza sull'obbligatorietà del patto marciano**. Tutt'altro. Chi solleva questa obiezione sembra non aver letto le norme. All' **art. 4 del disegno di legge n.79 è previsto che il debitore non possa sottrarsi al patto marciano mentre la banca può rinunciarvi.**

È una previsione a favore della banca, non del debitore.

Da molti si **oppone che il mercato secondario degli NPLs ne soffrirebbe**. Sembra che ci si **preoccupi più del guadagno degli investitori speculativi che delle sorti delle banche e dell'economia reale.**

Si sostiene così che le norme creino incertezza perché i fondi acquirenti debbono attendere che i debitori ceduti esercitino o meno l'opzione di pagare il loro debito in caso di prevista cessione. E che quando questo accadesse il valore del portafoglio residuo sarebbe più basso.

È vero ed anche giusto e comprensibile.

Se un debitore è in grado di pagare alla banca cedente più del prezzo che l'investitore è disposto a pagare perché dovremmo lamentarcene?

Il debitore sarà liberato e la banca avrà perso di meno.

Conseguentemente l'investitore pagherà un prezzo più basso perché avrà acquistato un portafoglio peggiore, ma la banca avrà incassato di più.

È sano che vengano ceduti i crediti peggiori.

Si **contesta** che le **norme avvantaggerebbero i debitori che hanno più possibilità di pagare** ma non quelli che non possono farlo.

È una sana selezione avversa estremamente utile, che crea efficienza nel mercato.

E' un modo per ampliare il novero dei competitors. Oltre ai fondi tra loro, si aggiungono i debitori.

Il mercato ne è favorito e le banche in particolare.

È evidente che queste norme non risolvano il problema degli insolventi totali nè di coloro che proditoriamente non intendano pagare i loro debiti.

Una volta che quelli che potranno pagare sulla base delle norme in discussione lo avranno fatto, le banche potranno utilizzare meglio le loro risorse umane ed economiche applicandole solo alle posizioni più ostiche. Ne avranno solo un vantaggio.

D'altra parte è in se che queste norme alleviano il problema fin dove possibile, ma non lo risolvono del tutto.

Hanno lo scopo di non buttar via il bambino con l'acqua sporca.

Si sostiene che le banche diventerebbero ancora più rigorose nel concedere credito.

Sembra una minaccia, anche se a mio avviso le banche farebbero benissimo ad essere molto più rigorose di quanto non lo siamo state in passato .

Le **norme** in discussione **consentiranno alle banche di registrare meno perdite** di quelle che subiscono a causa delle cessioni massive. Quindi hanno un vantaggio, anzi **saranno più patrimonializzate.**

Non c'è alcuna relazione con i criteri di erogazione del credito, che sono legati alla rischiosità futura dei mercati e non certo alle sofferenze già classificate.

Vi è chi **ritiene che le nuove norme comporterebbero maggiori oneri per le banche.** Mi pare una **opinione pretestuosa.** Le cancellazioni ipotecarie sono già a carico delle banche e comunicare ai debitori che i loro debiti verranno ceduti non è un onere particolarmente gravoso sia che si usi la pec sia che si invii una raccomandata.

Stiamo parlando di **costi complessivamente molto inferiori a quelli che le banche sopportano per inviare le comunicazioni ai clienti** (ormai in massima parte via internet), ma **ancora più bassi dei costi legali che le banche continuerebbero a sopportare coltivando le azioni giudiziarie.**

Ma vi è anche **chi solleva la quaestio della lesione dell'autonomia contrattuale ex art. 41 Cost.**

Questa affermazione è solo apparentemente fondata in quanto nel disegno di legge n.79 è implicitamente previsto all'art. 5 che la banca possa non aderire alla proposta del debitore di cui agli artt. 2 (nell'ipotesi del saldo e stralcio su NBV) o 4 (ristrutturazione del mutuo ipotecario) .

La conseguenza è solo un inasprimento fiscale: indeducibilità delle future perdite nei 4 anni successivi ovvero derivanti da cessioni a prezzi più bassi di quanto offerto dal debitore.

Quindi **la banca può rifiutarsi di aderire.**

Lo scopo evidente è quello di non addossare all'Erario, e quindi alla collettività, le conseguenze di sia pur legittime decisioni della banca che non favoriscono gli accordi transattivi con i debitori tanto più se la banca decidesse di cedere il credito ad un prezzo più basso di quanto offerto dal debitore, quindi aumentando le perdite fiscalmente deducibili.

Di converso l'art 6 prevede che la **banca** abbia **significativi benefici fiscali** (una sorta di superammortamento) **qualora invece aderisca alla proposta del debitore** ai sensi degli artt. 2 o 4. Lo stesso art. 7 non vieta alla banca la cessione dei crediti, ma le impone di vendere ad un prezzo non inferiore al NBV solo nel caso in cui la banca stessa abbia rifiutato (e non se ne capirebbe la ratio) le offerte del debitore ai sensi degli artt. 2 o 4, sicuramente meno penalizzanti del prezzo di cessione inferiore al NBV.

Insomma la **banca continua ad essere libera di fare e non fare accordi con il debitore ovvero di cedere il credito, ma non può farne carico alla collettività tramite la riduzione del gettito fiscale. È evidente l'equilibrio delle norme proposte e l'interesse pubblico tutelato** senza alcuna lesione del dettato costituzionale.

Si è detto che **la norma potrebbe avere un effetto sul calendar provisioning.** E' in realtà **un non-problema in quanto le norme proposte si applicherebbero solo ai crediti classificati prima del calendar provisioning.**

Le Autorità europee hanno "suggerito" da circa un anno un meccanismo automatico di accantonamenti programmati, svincolati dalla valutazione del debitore, per far sì che i "nuovi" crediti deteriorati, entro tre anni per quelli chirografari ed entro sette per quelli ipotecari, siano interamente accantonati sotto il profilo patrimoniale.

Di recente, tra l'altro, si discute se queste stringenti prescrizioni siano compatibili con la crisi pandemica esplosa.

Si **contesta** inoltre che **i prezzi di cessione siano basati su assunzioni statistiche.**

Non è vero in generale e comunque le **Autorità europee hanno sconsigliato queste metodiche.**

Di norma i cessionari conducono elaborate Due Diligence sui portafogli per stabilire il prezzo di cessione. Le Due Diligence contengono anche elementi statistici quando il novero delle posizioni cedute è particolarmente elevato.

Tuttavia **ad ogni credito viene attribuito un prezzo singolo da cui deriverà una perdita o un guadagno a seconda che quella singola posizione venga chiusa con un incasso maggiore o minore del prezzo pagato per acquistarla.**

Non si capisce quindi perché le norme proposte siano in contrasto con i metodi di valutazioni adottati dagli operatori.

Ma anche se i criteri fossero totalmente statistici, la circostanza che alcuni o molti debitori paghino un prezzo maggiore di quello offerto dal cessionario non comporta altro che la base statistica di riferimento dovrà essere di volta in volta depurata dalle posizioni che, per effetto delle norme in discussione, dovessero uscire dal portafoglio valutato.

Alcuni affermano che il NBV non rappresenta il vero valore di recupero del credito deteriorato.

Questa **affermazione** appare **grave.**

Vorrebbe dire che le banche, in frode alla veridicità del bilancio anche sotto il profilo fiscale, effettuano accantonamenti contabili non corretti ed esorbitanti riducendo gli utili e l'imponibile, detraendo perdite non vere.

Che l'esercizio della valutazione del credito deteriorato non sia basato su una scienza esatta è ovvio, ma affermare che il NBV è comunque non rappresentativo del valore atteso di recupero non solo non è vero, ma è strumentale a sostenere che le norme proposte farebbero beneficiare i debitori sottovalutati.

È **vero invece** che, per economia di gestione dei numeri e possibilità di raffrontare i bilanci, **esistono regole di accantonamento basate anche su elementi statistici, autorizzate dalle autorità regolamentari e contabili.**

Esse però non esimono gli amministratori dalla responsabilità che, sia pur nell'incertezza della valutazione prospettica, l'applicazione di dette regole costituisca la migliore approssimazione possibile alla realtà della posizione in default. Tant'è che per le posizioni di maggior valore la valutazione puntuale è obbligatoria.

Se abbiamo accettato realisticamente questo compromesso, non si capisce perché lo stesso criterio non possa essere adottato dal legislatore per emanare le norme in discussione.

Infine si **contesta il rischio di moral hazard** ovvero che l'applicazione delle norme in discussione potrebbe indurre i debitori a comportamenti opportunistici riducendo la loro propensione al regolare pagamento dei debiti.

Se fosse vero il legislatore avrebbe sbagliato a fare i vari condoni. In questo caso comunque non è così e tra l'altro non siamo in presenza di condoni:

- la **norma è straordinaria e non ripetibile nè estendibile;**
- può essere **applicata solo alle posizioni già classificate** in passato (si propone il 31/12/19);
- **banche e cessionari non sono obbligati ad aderire alle proposte dei debitori.** Quindi i comportamenti sono sempre volontari da entrambe le parti.

Di azzardo morale vi è quindi ben poco. Si tratta invece di etica di buon governo.